



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D. D. n. 2699 del 7/7/2025

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 22 aprile 2023, n. 67, concernente il “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO l’articolo 2 bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ai sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009, recante le equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il “Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82 concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il Protocollo del 30 novembre 2022 che definisce le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico di reclutamento adottato d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTI gli artt. 1005, comma 11, e 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTO l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni;

VISTA la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021 recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs n.101 del 2018 e ss.mm.ii., concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTA la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 48704 del 30 giugno 2025 concernente il numero dei posti da mettere a concorso per la qualifica di vice direttore ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota n. 19459 dell’11 marzo 2025, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in merito alle percentuali della rappresentatività di genere, ha comunicato che non risulta personale in servizio appartenente alla qualifica messa a concorso;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Art. 1

POSTI A CONCORSO

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 17 posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati:

- a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, ad esclusione dei limiti di età;
- b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato articolo 2;
- c) il quindici per cento dei posti a favore degli operatori volontari che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;
- d) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti previsti dal predetto articolo 2.

Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) non aver compiuto il 45° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tale limite è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai 3 anni. Non è soggetta ai limiti massimi di età, ai sensi dell'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva del venticinque per cento dei posti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente bando;
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166;
- e) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004;
- f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Art. 3

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it> seguendo le istruzioni ivi specificate.

Il candidato può accedere all'applicazione attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

- Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

pubblicazione del presente bando sul Portale unico del Reclutamento, all'indirizzo www.InPA.gov.it. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso, oltre a quella di compilazione e di invio on-line.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo articolo 75.

I candidati devono dichiarare nella domanda:

- a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica e del proprio indirizzo e-mail e PEC;
- c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- d) il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 2, lettera e), del presente bando per l'ammissione al concorso, precisando la denominazione della classe di laurea, l'Università e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
- e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
- f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
- g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- i) l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 9 del presente bando, precisando Ente, luogo e la data di conseguimento;
- j) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui al D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82;
- k) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'articolo 1 del presente bando;
- l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;
- m) l'eventuale possesso della certificazione attestante la diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
- n) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- o) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso.

I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il candidato in condizione di disabilità deve specificare la percentuale di invalidità e indicare se - in relazione alla propria disabilità - necessita di ausili nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame.

Il candidato con disturbo specifico di apprendimento (DSA) deve specificare se necessita di strumento compensativo nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame.

Tali dichiarazioni sono da comprovare, entro e non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto del presente bando a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it, tramite istanza contenente certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica e l'indicazione degli eventuali ausili necessari per lo svolgimento delle prove. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata dalla commissione esaminatrice sulla scorta della citata documentazione.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica certificata accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi <https://concorsi.online.vigilfuoco.it> ed inserendo i nuovi dati nella sezione "Il mio profilo".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due professori universitari. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione, dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 6

PRESENTAZIONE ALLE PROVE

Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto;
- d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;
- e) altro documento di riconoscimento previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

La mancata presentazione alla prova preselettiva, alla prova scritta o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale è considerata rinuncia al concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

PROVA PRESELETTIVA

Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con apposito e ulteriore decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

In data 29 agosto 2025 sul Portale unico del Reclutamento www.InPA.gov.it nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> sarà data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto della prova orale.

Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure informatizzate.

È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo articolo 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it nonché sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 8

PROVE DI ESAME

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici e verte su:

- aspetti anatomo fisiologici della prestazione fisico-sportiva
- elaborazione di un programma di attività fisico-sportiva, a scelta del candidato, tra tre campi di applicazione prospettati dalla commissione.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prima prova scritta di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) teoria e metodologia dell'allenamento;
- b) test e misurazioni nello sport;
- c) attività motoria preventiva e adattata;
- d) biomeccanica e traumatologia dell'attività motoria e sportiva;
- e) elementi di scienza dell'alimentazione e di igiene della pratica motoria, nonché regole in materia di contrasto del doping;
- f) normativa e organizzazione degli organismi sportivi;
- g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

TITOLI

La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:

a) Titoli di studio

1. Laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,00;
2. Laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13) punti 1,00;
3. Laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) punti 1,00;
4. Laurea magistrale in psicologia (LM-51) punti 1,00;
5. Laurea magistrale in scienze della nutrizione umana (LM-61) punti 1,00;
6. Laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85) punti 1,00;
7. Laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,50;
8. Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) punti 0,50;
9. Laurea in scienze e tecniche psicologiche (L-24) punti 0,50;
10. Laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29) punti 0,50;
11. Dottorato di ricerca punti 2,00;
12. Master universitario di II livello punti 1,00;
13. Master universitario di I livello punti 0,75;
14. Diploma di specializzazione conseguito presso gli ISEF punti 0,50;
15. Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) punti 0,50;
16. Abilitazione professionale all'insegnamento punti 0,50;
17. Diploma di perfezionamento conseguito presso gli ISEF punti 0,30.

b) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali

1. Tecnico sportivo di IV livello o equiparato punti 1,00;
2. Esperto in preparazione fisica punti 0,75;
3. Tecnico sportivo di III livello o equiparato punti 0,50;
4. Tecnico sportivo di II livello o equiparato punti 0,30;
5. Tecnico sportivo di I livello o equiparato punti 0,15.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio cui sono equiparati.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera a), i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli di studio sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 5.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 1.

Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 6.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame sostenute, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 9, il voto della prova scritta e il voto della prova orale.

L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli:

- a) appartenenza al Corpo nazionale di cui all'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni;
- b) titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collochino in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.

Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'articolo 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata.

Art. 11

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie.

Il Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno contenente detto decreto, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> e reso noto tramite avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI

Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente bando sino alla copertura dei posti messi a concorso.

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 14

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio Ufficio V – Concorsi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del presente bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Prefetto
Visconti